COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

UNITA' PAESAGGISTICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Andriotto Fabia

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 149 DEL 23/04/2024

OGGETTO: ORDINANZA DIRIGENZIALE DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI DEGLI ARTT.167, COMMI 4 E 5, ART.181, COMMA 1TER, D.LGS. 42/2004, PER OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE A FABBRICATO RESIDENZIALE

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- in data 21.05.2023 è stata presentata domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ex artt.167, commi 4 e 5, e 181 comma 1*ter* del D.Lgs. 42/2004, acquisita con Prot. Gen. 39881/22.05.2023 per opere realizzate in assenza di Autorizzazione Paesaggistica riguardante fabbricato residenziale, dai proprietari indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile per ragioni di tutela dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento;
- l'istanza è stata integrata il 20.06.2023 con prot. 48229/21.06.2023 e il 26.08.2023 con prot. 64775/28.08.2023;
- il fabbricato è ubicato in via L. Rizzieri n.49 e l'area, oggetto dell'istanza di compatibilità paesaggistica, è censita al Censuario di Rovigo, Sez. Urb. RO, Foglio 27, p.lla 2080, sub. 1-2 – P.I.R.U.E.A. n. 17/05, Zone di rispetto stradale e fluviale;

PRESO ATTO che l'istanza di compatibilità paesaggistica ha ottenuto, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona, il ***parziale parere favorevole*** *circa la compatibilità delle opere descritte rispetto al contesto paesaggistico di riferimento,* assunto al protocollo in data 19.11.2023 con il n. 86624/20.11.2023;

VISTA:

- la comunicazione di avvio del procedimento in data 12.01.2024 prot. 3136 di demolizione ai sensi dell'art. 167 c.1 del del D.Lgs. 42/2004 delle parti indicate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona;
- le memorie-osservazioni presentate dalla proprietà in data 30.01.2024, acquisite agli atti dell'Ente con Prot. 8132;
- la nota interna della Polizia Locale del 19.02.2024 Prot. 13681 nella quale si comunicava l'avvenuta demolizione delle parti indicate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona a seguito del sopralluogo avvenuto in data 31.01.2024;
- la comunicazione di chiusura procedimento del 21.02.2024 Prot. 14336 ai sensi dell'art. 2 della L. 07.08.1990, n. 241 in quanto è stato provveduto alla rimozione delle suddette parti;

VISTO che:

- l'art.167 del D.Lgs.42/2004 statuisce, nelle ipotesi previste dal comma 4, che "*qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra danno arrecato e profitto conseguito mediante la trasgressione";*
- con diverse pronunce il Consiglio di Stato ha stabilito che l'indennità risarcitoria, oramai da intendersi quale sanzione amministrativa pecuniaria, deve essere applicata anche per i casi in cui il danno sia uguale a zero;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.270 del 18.12.2007, esecutiva, sono stati stabiliti i valori minimi per il profitto da applicarsi per le tipologie di abuso con riferimento al D.M. 26/9/1997;

ATTESO, come si evince dall'istruttoria della pratica *de quo,* che trattasi di opere realizzate in assenza di Autorizzazione che non comportano aumenti della superficie utile o del volume assentito per cui la sanzione nel caso di specie è pari a € 516,00;

PRESO ATTO che, con nota pervenuta in data 01.04.2024, prot. 25214/02.04.2024, la proprietà comunica di essere a conoscenza che l'intervento ricade nel ex 7 della tabella presente nella delibera di G.C. n.270 del 18.12.2007, per il quale corrisponde la sanzione di € 516,00, chiede di ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento e di notificare il presente provvedimento al tecnico di parte, arch. Degli Esposti Leonardo con P.E.C.;

CONSIDERATO che, con il pagamento dell'indennità pecuniaria, si conclude il procedimento per il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica;

VERIFICATO che l'intervento realizzato rientra nella fattispecie "*tipologia ex 7*" prevista nella citata deliberazione di G.C. n. 270/18.12.2007, e pertanto l'indennità pecuniaria, è pari a € 516,00;

FATTO PRESENTE che:

- in ottemperanza alla deliberazione n. 2945/14.12.2010 adottata ai sensi dell'art.146 comma 6 D.Lgs.42/2004, la Giunta Regionale ha incaricato il Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio di approvare l'elenco degli enti idonei al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- le condizioni ivi previste sono che la responsabilità del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sia posta in capo ad un soggetto diverso dal responsabile del

procedimento urbanistico-edilizio e che il soggetto sia in possesso di appropriati requisiti di competenza ed esperienza;

- il Comune di Rovigo è stato indicato negli Enti delegati ai sensi dell'art. 45 quater, L.R. 11/2004, con Decreto G.R.Veneto n. 134 del 20.12.2010;
- la G. C. con decisione del 24.11.2010, rif. n. 406, ha disposto di trasferire le funzioni relative all'istruttoria e rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica al Dirigente del Settore OO.PP., individuato con determinazioni dirigenziali n.3152/29.11.2010 e n.3386/16.12.2010 nell'Ing. Michele Cavallaro;
- il Decreto Sindacale n. 43 del 11.11.2022 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 102 del 14.07.2023 con il quale è stata designata la dipendente Andriotto Fabia come Responsabile del Procedimento per il rilascio della compatibilità paesaggistica;

VISTI gli artt. 167, commi 4 e 5 e 181 comma 1 ter, D.Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'art. 149 bis del C.p.c. Notificazione a mezzo posta elettronica;

RITENUTO, pertanto, di dover emettere provvedimento amministrativo in conformità alle normative di cui sopra e per quanto sopra indicato;

ORDINA

Ai proprietari dell'immobile, indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile per ragioni di tutela dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento, censita al Censuario di Rovigo, Sez. Urb. RO, Foglio 27, p.lla 2080, sub. 1-2 – P.I.R.U.E.A. n. 17/05 e Zone di rispetto stradale e fluviale, il pagamento dell'indennità pecuniaria pari a € 516,00, con notifica della presente al tecnico di parte arch. Degli Esposti Leonardo con P.E.C., giusta delega in atti;

Detto pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite PagoPA.

CON AVVERTENZA

che decorso infruttuosamente tale termine si darà corso alla riscossione coattiva della somma dovuta, mediante iscrizione a ruolo con le modalità stabilite dalla Legge.

INFORMA

Il pagamento di quanto sopra consente di concludere il procedimento per il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica e **di mantenere in essere le opere eseguite e sanzionate, sotto il solo profilo ambientale** e consente altresì il prosieguo del procedimento di sanatoria sotto il profilo urbanistico ed edilizio.

DA' ATTO

- che la pubblicazione dell'atto all'albo on-line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati

personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti / Provvedimenti dei dirigenti.

DISPONE

1. la notifica della presente ordinanza al proprietario dell'immobile, per il tramite del tecnico di parte, arch. Degli Esposti Leonardo con P.E.C., giusta delega in atti;

2. l'invio della presente ordinanza:

- all'Albo (a cura dell'Ufficio proponente);

Avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Rizzi Marzia

Documento sottoscritto con firma digitale